

TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione specializzata in materia di impresa e proprietà industriale Ordinanza 23 febbraio - 4 marzo 2015

Il Giudice, letto il ricorso ex art.669 bis e ss. c.p.c. promosso da ASSOCIAZIONE DEMOCRAZIA IN MOVIMENTO - DIM, nei confronti di G. A., la comparsa di costituzione del resistente, esaminati gli atti di causa, sentite le parti, emette la seguente

Ordinanza

L'associazione "Democrazia in movimento - DIM" in persona del suo presidente, ha agito in giudizio chiedendo che venga inibito a G. A., ex associato della medesima associazione, l'utilizzo: 1) del nome "Democrazia in Movimento - DIM", e "Democrazia in Movimento" solo o coniugato con altre parole; 2) del simbolo dell'associazione;

- che venga ordinato alle autorità competenti di provvedere alla cancellazione dei nomi a dominio contenenti le parole "Democrazia in movimento" con o senza trattino, al resistente;

- che venga disposta la condanna di G. A. alla consegna delle credenziali di accesso dell'amministratore del Forum di Democrazia in Movimento con conseguente attribuzione della qualità di amministratore del gruppo facebook denominato "#diMmelo".

A sostegno della domanda ha dedotto che il resistente, dopo aver manifestato la volontà di recedere dall'associazione, si era proclamato nuovo presidente della medesima associazione, pubblicando sul sito del blog appositamente costituito "www.democraziainmovimento.wordpress.com", comunicati nei quali riferiva le attività compiute in tale qualità.

In particolare il 7 settembre 2014 il resistente, dopo aver riunito in modo illegittimo altri associati, aveva con questi deliberato di costituire una nuova associazione, che avrebbe perseguito quegli scopi politici di Democrazia in Movimento che l'associazione ricorrente non era riuscita a perseguire.

L'ex socio aveva poi creato una nuova pagina facebook (<https://www.facebook.com/democraziainmovimento.it?fref=ts>), in contrapposizione con quella già esistente dell'associazione (<https://facebook.com/pages/Democrazia-in-movimento|309304009173026>), appropriandosi, divenendone amministratore, del gruppo facebook dei simpatizzanti dell'associazione, e del forum, che, per previsione statutaria, costituiva uno dei luoghi di confronto tra gli associati.

Allo stesso presidente in carica, così come ad altre associati, era stato poi vietato l'accesso al gruppo facebook, e al forum.

Poiché i fatti così descritti integravano una violazione del diritto al nome e all'identità dell'associazione, nonché violazione dell'art. 8 del c.p.i., ha chiesto l'inibitoria dei comportamenti pregiudizievoli descritti.

G. A. si è costituito eccependo: 1) l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Milano, quale foro del convenuto, o ancora il Tribunale di Ferrara, quale luogo ove è avvenuta la prima registrazione del marchio; 2) il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente in quanto il marchio "DiM- Democrazia in movimento", così come il dominio internet www.democrazia.inmovimento.it erano stati registrati da P.S..

Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda.

Così brevemente ricostruite le allegazioni delle parti, deve preliminarmente affermarsi, a fronte della specifica eccezione sollevata da parte ricorrente, la valida costituzione in giudizio di parte resistente con memoria del 12 gennaio 2015. Risulta infatti che la notifica del ricorso introduttivo si è perfezionata in data 29 dicembre 2014, pur essendo stato l'atto passato per la notifica il 22 dicembre 2014. Il termine a comparire assegnato con il decreto di fissazione (che prevedeva 16 giorni tra la data di notifica e la data dell'udienza di comparizione), non risultava rispettato, e conseguentemente, alla prima udienza è stato assegnato nuovo termine per la costituzione al resistente sino al 12 gennaio.

Non pare invece ammissibile e quindi in questa sede valutabile, la memoria del resistente depositata in forma cartacea anziché telematica, in data 23 gennaio 2015.

Va al riguardo richiamata la previsione di cui all'art. 16 bis D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, a norma del quale "a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori e delle parti precedentemente costituite, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche". Giusta previsione dell'art. 44 del D.L. 90/2014 dette disposizioni, "si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014".

Conseguentemente gli atti processuali diversi da quelli di costituzione in giudizio (riferendosi la norma agli atti delle parti precedentemente costituite), devono essere depositati soltanto con modalità telematiche.

Pur non essendo prevista una esplicita sanzione di irricevibilità, o ancora d'inammissibilità, deve escludersi la concreta possibilità per le parti di depositare atti in forma diversa da quella telematica, espressamente prevista dal legislatore come forma "esclusiva".

Si pone qui una questione che attiene sia alla forma dell'atto (ex art. 121 c.p.c., 156 c.p.c.), che alla modalità di "ingresso" dell'atto nel giudizio.

Sotto entrambi i profili va evidenziato che la specifica finalità cui è preordinata la norma (accelerazione dei processi, efficienza ed efficacia del processo), in quanto destinata a tutelare interessi sopraordinati a quelli delle parti, non consente la

sanatoria dell'atto ex art. 156 c.p.c, posto che la conoscenza acquisita dell'atto ad opera dell'altra parte, mediante la relativa lettura, non vale ad escludere che comunque la finalità pubblicistica della norma resta vanificata.

In ogni caso, deve rilevarsi come il contenuto di detta memoria ripete sostanzialmente le difese già spiegate nella memoria di costituzione in giudizio, e conseguentemente la questione, non spiega alcuna efficienza causale sull'esito della lite.

Nel merito pare corretto ritenere che la tutela del simbolo e del nome dell'associazione politica, non possa essere attuata anche nelle forme di cui al codice della proprietà industriale, come invocato da parte ricorrente.

Disattendendo l'indirizzo giurisprudenziale di segno opposto (Tribunale di Milano n. 13183/2011 Associazione politica federazione dei liberali-Associazione nazionale circolo delle liberta, Michela Brambilla), deve infatti ritenersi che non si versa in materia di proprietà industriale, posto che oggetto di registrazione quali marchi ex art. 7 c.p.i., e art. 2569 c.c. possono essere i simboli di beni o servizi destinati ad attività d'impresa (e conformemente all'indirizzo di cui al Tribunale di Roma 15 settembre 2009 Democrazia Cristiana contro Partito Popolare Italiano ed altri).

Secondo l'art. 7 del c.p.i. "Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese".

È la concreta vocazione commerciale ed economica, sotto lo specifico profilo del rischio di confusione, oggetto della tutela di cui al D.L. 30/2005 così come della disciplina di cui agli artt. 2569 c.c. e ss.

Depone per l'interpretazione qui prospettata il dato letterale dell'art. 7 del c.p.i. (che testualmente si riferisce al "marchio d'impresa"), nonché l'interpretazione sistematica delle norme in questione, l'una (art. 2569 c.c.), collocata nel titolo VIII del c.c. disciplinante l'azienda, e l'altra che si incentra sul concreto rischio di confusione tra i prodotti/servizi raffigurati dai marchi.

Né pare invocabile la specifica previsione di cui all'art. 8 c.p.i. co. 4 a norma del quale "Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi". Detta norma prevede infatti la concreta possibilità di registrazione, nell'ipotesi di notorietà pregressa del segno, ed è comunque diretta a tutelare la spendibilità del simbolo nell'ambito dell'attività d'impresa, requisiti entrambi non sussistenti nell'ipotesi in esame.

La specifica funzionalità del marchio, destinato ad individuare un prodotto o una attività commerciale, delimita l'ambito di tutela accordata, che mira proprio ad evitare il rischio di

confusione tra i consumatori, sia per assicurare il diritto di esclusiva al suo titolare, sia per salvaguardare la buona fede dei soggetti contraenti.

Il segno distintivo, così come il nome del partito politico, pare invece inquadrabile nella disciplina del nome di cui all'art. 7 c.c., quale strumento di individuazione del soggetto, e tutelato quale espressione dell'identità personale del gruppo di individui associati che si riunisce sotto l'ombrello di una determinata idea politica (cfr. sul punto Tribunale Roma 15 aprile 2004 nella vicenda della successione/scissione DC, e Tribunale Roma 26 aprile 1991).

Si versa quindi in ipotesi di diritti della personalità, piuttosto che di diritti di utilizzo economico e commerciale.

Sotto il profilo soggettivo l'associazione politica, non può certamente poi annoverarsi tra i soggetti imprenditori di cui all'art. 2082 c.c., tenuto conto della specifica disposizione di statuto (art. 4) che espressamente esclude lo scopo di lucro di tutte le attività svolte.

Pur dovendosi riconoscere che accanto ai marchi titolati, quelli cioè che si acquistano per effetto delle procedure pubblicistiche di brevettazioni o registrazione, vi sono diritti non titolati, che sono i segni distintivi diversi dal marchio registrato, quali le informazioni aziendali (art. 98 c.p.c.), le indicazioni geografiche (artt. 29 e 30) e le denominazioni di origine, va evidenziato come tali diritti, secondo la previsione di cui all'art. 2 del c.p.i., sono tutelati "sussistendo i presupposti di legge", quando siano quindi idonei ad individuare un prodotto a vocazione commerciale, ed abbiano acquisito una pregressa notorietà.

D'altra parte la specifica vocazione commerciale richiesta per la tutela del segno distintivo quale marchio, è affermata anche nella giurisprudenza comunitaria.

Nella sentenza del 14 maggio 2013 del Tribunale U.E. II sezione, nel negare la tutela al nome a dominio "partitodellaliberta.it" in relazione alla registrazione altrui del marchio comunitario "PARTITO DELLA LIBERTÀ" ha affermato che "per quanto concerne il requisito indicato all'articolo 8, paragrafo 32 4, del regolamento n. 207/2009, secondo il quale il segno di cui trattasi deve essere «utilizzato nella normale prassi commerciale», è stato dichiarato... che il segno debba costituire l'oggetto di un uso commerciale corrisponde all'usuale accezione di detti termini. Ne consegue che un segno è utilizzato nella normale prassi commerciale qualora il suo uso si collochi nel quadro di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico".

In conclusione la domanda di parte ricorrente, deve essere qualificabile come ricorso ex art. 700 c.p.c., art. 7 c.c. a tutela del nome dell'associazione politica, con conseguente inoperatività della disciplina di cui al C.p.i.

Così qualificata la domanda di parte ricorrente, va osservato, che trattandosi di obbligazione da fatto illecito, la competenza, si radica, anche, ex art. 20 c.p.c. nel foro di Palermo, quale luogo ove si è verificato il danno prodotto dall'atto illecito.

Nella specie, la condotta illecita allegata è consistita infatti nell'utilizzo del nome dell'associazione e del relativo simbolo tramite il web, con la spendita, in varie modalità del

nome e del simbolo dell'associazione. Ne consegue che il luogo di perfezionamento dell'atto lesivo, va individuato, avuto riguardo al c.d. danno conseguenza, luogo ove si trova il soggetto che si assume danneggiato. (cfr. Cassazione civile sez. un. N. 14287&2006).

Poiché l'associazione ricorrente ha sede legale a Palermo, l'eccezione d'incompetenza non può essere accolta.

Parimenti va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal resistente.

Dalla documentazione depositata da parte resistente, non vi è traccia delle riferite dimissioni dalla carica di presidente dell'associazione dell'Avv. Girolamo Alessandro Crociata, contenendo il documento indicato da parte resistente (n. 2), le dimissioni di altri associati e comunicate allo stesso presidente Crociata.

Né vale a far venir meno la legittimazione di parte attrice, la circostanza che il simbolo ed il nome dell'associazione siano stati registrati da parte di altro soggetto, P.S., socio anch'egli dell'associazione ricorrente.

E ciò sia perché, come detto, nella specie si controverte in materia di tutela del nome, sia perché in ogni caso risulta che l'associazione ha conferito, giusta delibera del 17 febbraio 2013, specifico mandato a detto soggetto, nella qualità di associato, alla relativa registrazione, con obbligo alla successiva cessione della titolarità.

Devono pertanto trovare applicazione le norme sul mandato, ed in particolare la previsione di cui all'art. 1706, secondo la quale il mandante può agire per rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario.

Nel merito il ricorso risulta fondato.

Dalla contrapposte allegazioni, emerge che tra le file degli associati è sorta una diversità di vedute, sfociata nelle dimissioni di alcuni di essi e l'avviamento di un nuovo e diverso soggetto politico, che, dopo aver nominato nella persona del convenuto il nuovo presidente in carica, intende utilizzare il nome ed il simbolo della originaria associazione.

Parte resistente non ha tuttavia in alcun modo inteso allegare di spendere legittimamente il nome "Democrazia in Movimento", quale nuovo presidente, né risulta provato, (e tampoco è stato allegato), che vi sia stata una valida delibera da parte dell'assemblea degli associati, secondo le norme sullo statuto, per la nomina di nuovi organi sociali.

Pare quindi trattarsi di scissione interna al movimento politico, da cui è nato un nuovo soggetto giuridico, dal primo autonomo e distinto.

La titolarità del nome "Democrazia in Movimento - DiM" del simbolo che la identifica (come raffigurato nella carta dai principi allegata all'atto costitutivo), e del relativo sito web, è quindi rimasta in capo all'associazione ricorrente.

Parte resistente sostiene che la propria condotta non ha arrecato alcun pregiudizio

all'associazione.

Deve al riguardo osservarsi che il diritto al nome nella duplice funzione identificativa e di esplicazione della personalità del soggetto, compete anche agli enti di cui agli artt. 36 e ss. c.c., quali soggetti giuridici autonomi diversi dai singoli associati, in virtù del rapporto di rappresentanza organica.

Sotto il profilo della funzione identificativa va infatti evidenziato come la capacità distintiva del nome opera, in relazione alle associazioni politiche, in modo ancor più stringente, posto che si tratta di soggetti che operano sul piano sociale interagendo con modalità diffusive solitamente superiori a quelle del singolo associato.

Sotto il profilo della tutela della personalità da tempo la giurisprudenza ne ha poi affermato la tutelabilità anche in favore delle persone giuridiche, e delle associazioni. (cfr Cass. 18218/2009)

Ed invero appare indubbio che il nome, abbia una fortissima capacità evocativa degli ideali e delle idee politiche (nella specie), che costituiscono il motivo della creazione dell'ente.

L'utilizzo indebito svolto dal resistente, appare poi inequivocabilmente idoneo a svilire la funzione identificativa sia del nome che del simbolo dell'associazione ricorrente, posto che è riconducibile, per il tramite del resistente, ad altro soggetto operante sempre nel medesimo contesto politico, e che si presenta, per di più, non come alternativo, ma proprio come lo stesso soggetto giuridico.

In accoglimento della domanda di parte ricorrente, va quindi ordinato a G. A. di astenersi dall'utilizzo del nome "Democrazia in Movimento DiM" nelle sue diverse formulazioni (e quindi con o senza trattino), con qualsiasi strumento, anche attraverso la creazione di gruppi facebook che tale denominazione possano contenere, del simbolo dell'associazione e del dominio internet www.democraziainmovimento.it, che sulla scorta della documentazione in atti, appartengono all'associazione ricorrente.

In relazione al nome a dominio, se ne deve riconoscere la qualità di segno distintivo e non di mero indirizzo elettronico, per la capacità di attirare l'attenzione degli utenti e di convogliarli verso la relativa pagina web.

La relativa tutela non pare, come d'altronde sopra esposto in relazione al nome ed il simbolo dell'associazione, inquadrabile, nella specie, nei diritti di proprietà industriale.

E d'altronde in sede di relativa registrazione non si pone un problema di confondibilità (essendo esclusa solo la piena identità) e vale il principio first come first served, a conferma che la stessa conferisce solo un diritto esclusivo sull' indirizzo elettronico, ma non fa sorgere di per sé a favore del registrante alcun diverso diritto opponibile a terzi.

Ne consegue, che i relativi conflitti, vanno risolti in base ai principi che governano la tutela del nome.

E quindi ogniqualvolta, come nella specie, il nome a dominio contenga, il nome altrui, precedentemente utilizzato, e sia quindi idoneo ad ingenerare confusione sull'identità del soggetto titolare del sito web, la relativa utilizzazione, deve ritenersi illegittima.

Parimenti meritevole di accoglimento è poi la domanda di condanna alla consegna delle credenziali di accesso, quale amministratore, al Forum dell'associazione.

Il Forum quale luogo di discussione virtuale tra i simpatizzanti dell'associazione, costituisce infatti lo strumento di confronto a distanza, e del quale il resistente non ha alcun titolo alla relativa gestione.

Appare poi necessario, tenuto conto che la condotta illecita compiuta via web ha avuto una ampia diffusione, determinando confusione in relazione al soggetto politico autore dei messaggi, in accoglimento della specifica domanda di parte ricorrente, ordinare, a cura e spese del resistente, la pubblicazione della presente ordinanza, ex art. 7 c.c. nella parte dispositiva, in una rivista on line da individuarsi a cura e a scelta del resistente e sul giornale "La Repubblica".

Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore domanda volta a fissare una penale per ogni successiva violazione alla presente ordinanza da parte del resistente, trattandosi di strumento di tutela che opera esclusivamente per i marchi d'impresa.

Le spese di lite ex art. 669 co. 6 c.p.c.(e tenuto conto che la presente ordinanza è idonea a definire la lite), vanno poste a carico di parte resistente, risultata soccombente, e si liquidano in 3.950,00 euro oltre iva cpa rimborso forfettario e spese vive pari a 286,00 euro.

p.q.m.

- **fa divieto a G. A. di utilizzare il nome "Democrazia in movimento DiM" nelle sue diverse formulazioni (con o senza trattino), con qualsiasi strumento, anche attraverso la creazione di gruppi facebook che tale denominazione possano contenere, nonché del simbolo dell'associazione e del dominio internet www.democraziainmovimento.it;**
- **condanna G. A. a consegnare le credenziali di accesso, quale amministratore, al forum dell'associazione ricorrente;**
- **ordina a G. A., a sua cura e spese, la pubblicazione della presente ordinanza, ex art. 7 c.c. nella sola parte dispositiva, in una rivista on line da individuarsi a cura del resistente e sul giornale "La Repubblica";**
- **condanna G. A. a pagare a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano come in 3.950,00 euro oltre iva cpa rimborso forfettario e spese vive pari a 286,00 euro.**

Così deciso, Palermo 23 febbraio 2015

Il Giudice Dott.ssa Claudia Spiga

